

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 73/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Ai punti 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 12a (direttiva 92/96/CEE del Consiglio), 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) e 30b (direttiva 93/22/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo, prima dei testi di adattamento, viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0064:** Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2000/64/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.